

REGOLAMENTO PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E LE MANIFESTAZIONI DI INTRATTENIMENTO OCCASIONALI

Approvato con delibera C.C. 69 del 13.12.2006

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – oggetto del regolamento	pag. 3
art. 2 – aree disponibili	pag. 3
art. 3 – concessione dell'area	pag. 3

TITOLO II - SPETTACOLI VIAGGIANTI

art. 4 – definizione dell'attività dello spettacolo viaggiante	pag. 3
art. 5 – istanza di concessione	pag. 3
art. 6 – rilascio della concessione	pag. 4
art. 7 – tariffe e canoni	pag. 5
art. 8 – deposito cauzionale	pag. 5
art. 9 – responsabilità	pag. 5
art. 10 – tutela della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, dell'igiene e del decoro	pag. 6
art. 11 – singola attrazione	pag. 7

TITOLO III - CIRCHI EQUESTRI

art. 12 – classificazione dei circhi equestri	pag. 7
art. 13 – istanza di concessione	pag. 7
art. 14 – rilascio della concessione	pag. 7
art. 15 – tariffe e canoni	pag. 8
art. 16 – deposito cauzionale	pag. 9
art. 17 – tutela della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, dell'igiene e del decoro	pag. 9
art. 18 - tutela degli animali	pag. 9

TITOLO IV – MANIFESTAZIONI OCCASIONALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

art. 19 – definizione	pag. 9
art. 20 – autorizzazione	pag. 10
art. 21 - verifica della sicurezza dei luoghi sede della manifestazione	pag. 10
art. 22 – disponibilità del locale o dell'area	pag. 10
art. 23 - stand gastronomici	pag. 10
art. 24 - utilizzo di sorgenti sonore	pag. 11

TITOLO V - PROVVEDIMENTI E SANZIONI

art. 25 – sanzioni	pag. 11
--------------------	---------

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

art. 26 – norme integrative	pag. 11
art. 27 – entrata in vigore	pag. 12

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 18 marzo 1968, n. 337, disciplina la concessione di aree comunali (sia demaniali che patrimoniali) per l'installazione dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e delle manifestazioni di intrattenimento occasionale, nonché le modalità di svolgimento di tali attività.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche, per quanto compatibili, ai circhi equestri ed alle attività dello spettacolo viaggiante esercitati su aree private.

Il Comune non assumerà responsabilità alcuna in ordine all'esercizio delle attività, di cui al primo comma, limitandosi a disciplinarlo con il presente Regolamento.

ART. 2 – AREE DISPONIBILI

In ottemperanza alla Legge 18/03/1968, n. 337, il Comune di Trezzo sull'Adda fornisce ai titolari dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante la disponibilità delle aree comunali determinate con apposita delibera dalla Giunta Comunale.

L'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante può avvenire solo nelle aree destinate a tale scopo ai sensi della Legge n. 337/1968.

ART. 3 – CONCESSIONE DELL'AREA

La concessione delle aree per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante è rilasciata dal responsabile, o suo delegato, del Servizio Sviluppo Economico in seguito ad istanza degli interessati e comporta l'obbligo del pagamento del canone di occupazione di aree pubbliche (COSAP) e della tariffa di igiene ambientale (TIA).

La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri.

TITOLO II

SPETTACOLI VIAGGIANTI

ART. 4 – DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Sono considerate attività dello spettacolo viaggiante, a sensi dell'art. 2 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, le attività spettacolari, i trattamenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, anche se operanti in maniera stabile.

Le suddette attività, trattenimenti ed attrazioni sono ricompresi in appositi elenchi, istituiti ai sensi dell'art. 4 della legge 337/68.

Per la classificazione si tiene conto delle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero del Turismo e dello Spettacolo 27 settembre 1989, n. 4803/TB 30 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono esclusi dalla disciplina della predetta Legge e dalle disposizioni del presente Regolamento gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.

ART. 5 – ISTANZA DI CONCESSIONE

Le concessioni delle aree e gli atti conseguenti sono rilasciati secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento dietro apposita domanda.

In caso di domande concorrenti si terrà conto delle seguenti priorità, nell'ordine esposto:

- anzianità di frequenza nel comune con la medesima attrazione;

- anzianità di data dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- data di presentazione della domanda;

In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio; le operazioni saranno effettuate presso il Servizio Sviluppo Economico alla presenza degli esercenti ammessi al medesimo.

Nella predetta domanda devono essere indicati:

- a) le generalità del titolare dell'attrazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza e recapito al quale inviare le comunicazioni, il codice fiscale o la partita IVA);
- b) il periodo richiesto per l'installazione con data di inizio e fine;
- c) il tipo dell'attrazione o delle attrazioni che si intendono installare, secondo la denominazione risultante dalla licenza comunale (con la specificazione dei diversi tipi di gioco per quanto riguarda i tiri e le rotonde);
- d) le esatte misure di ingombro dell'attrazione e relative pertinenze (vano cassa, pedane, cancelli, ecc.);
- e) il numero delle roulettes di abitazione e dei mezzi di trasporto e le dimensioni dell'area che occupano;
- f) l'indicazione delle modalità di manomissione del suolo comunale, ove essa si renda necessaria per l'installazione delle attrazioni;
- g) la potenza assorbita in kw dalle attrazioni;
- h) la durata dell'occupazione dell'area richiesta, con la precisazione della data di inizio dell'attività.

Nelle domande relative alle attrazioni consistenti in giochi di abilità o di fortuna che prevedono la vincita di premi deve essere specificato che non sono impiegati animali vivi, vigendo in questo comune l'ordinanza sindacale n. 75/00 che ne fa espresso divieto.

Alla domanda dovrà essere allegata, ove non già agli atti del Comune, copia della licenza rilasciata dal Comune di residenza in corso di validità e, in caso di Società, copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

ART. 6 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

In caso di accoglimento dell'istanza per la concessione dell'area, l'interessato dovrà produrre, prima dell'inizio dell'attività ed entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, la seguente ulteriore documentazione:

- a) copia conforme del certificato di collaudo statico in origine e/o della verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici dell'attrazione, da parte di tecnico abilitato. Per le attrazioni, che, per le loro caratteristiche costruttive e i meccanismi utilizzati, richiedano prove di collaudo particolari, dovrà essere anche allegata la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione di tali prove;
- b) certificato di perfetto montaggio delle strutture e degli impianti a firma di professionista abilitato e dichiarazione a sensi della Legge 46/90 per gli impianti elettrici (da produrre ad installazione avvenuta). In luogo della documentazione di cui al punto b), può essere presentata la dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta dall'esercente, purché lo stesso dimostri di aver ottenuto l'approvazione dei relativi progetti, a sensi dell'art. 7.7 del Decreto del Ministero dell'Interno 19.8.1996;
- c) dichiarazione circa il numero e il tipo di estintori in dotazione, ove prescritti;
- d) fotocopia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione (valida per il periodo della manifestazione);
- e) nulla osta SIAE;
- f) autocertificazione antimafia, a sensi del D.Lgs. 8.8.1994, n. 490 e del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, di data non anteriore a sei mesi e con sottoscrizione autenticata, secondo le modalità di cui all'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il titolare dovrà inoltre adempiere alle ulteriori prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e dalle altre Autorità competenti, producendo anche le altre documentazioni dalle stesse richieste.

La mancata integrazione della domanda comporterà la decadenza della concessione dell'area e, nel caso, di una pluralità di domande, la sua assegnazione al richiedente che segue in graduatoria.

L'autorizzazione all'installazione indicherà il tipo di attrazione, i dati dell'operatore, il numero dei carriaggi, il periodo di montaggio, smontaggio e quello obbligatorio di esercizio dell'attrazione, gli orari obbligatori di funzionamento, oltre alle prescrizioni sulla collocazione e l'esercizio dell'attrazione.

L'autorizzazione all'occupazione del suolo è strettamente personale e non esonera il titolare dall'obbligo di munirsi degli ulteriori permessi previsti dalle norme vigenti. In particolare, l'utilizzazione dell'area occupata è subordinata al rispetto delle norme di sicurezza, prevenzione incendi e igienico-sanitarie.

Oltre alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, l'autorizzazione può essere subordinata all'osservanza delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità Comunale ritenga impartire, di volta in volta, per motivi di pubblico interesse.

Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione viene data comunicazione per iscritto agli interessati almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione, fatti salvi dimostrabili casi di impossibilità, o di urgenza.

Entro lo stesso termine vengono comunicati i dinieghi agli operatori non ammessi.

ART. 7 – TARIFFE E CANONI

La concessione delle aree per lo svolgimento dell'attività dello spettacolo viaggiante è subordinata al pagamento del relativo canone, calcolato in ragione della superficie e della durata dell'occupazione, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal relativo Regolamento comunale, e di ogni altro tributo eventualmente dovuto in base alle norme vigenti.

Dell'avvenuto pagamento del canone e altro, farà fede la ricevuta, che dovrà essere esibita agli organi di controllo, ogni volta che sarà fatta richiesta.

Il pagamento deve essere effettuato, a pena di decadenza, e secondo le modalità e i termini comunicati dal Servizio comunale competente.

Il mancato pagamento di quanto dovuto comporterà la revoca dell'autorizzazione, il non riconoscimento della partecipazione ai fini dell'anzianità e l'esclusione dell'operatore da nuove assegnazioni per almeno un anno; nel caso, ciò si ripeta due volte nel corso di un quinquennio sarà anche azzerato il punteggio relativo all'anzianità di frequenza.

Sono a totale carico degli operatori le spese per eventuali allacciamenti elettrici temporanei e quelle per i consumi idrici ed elettrici.

ART. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE

La concessione delle aree per lo svolgimento dell'attività dello spettacolo viaggiante è subordinata al versamento di un congruo deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale e/o dell'effettivo utilizzo dell'area, nella misura e nel termine indicato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

Il deposito cauzionale dovrà essere versato prima dell'inizio della manifestazione, a pena di decadenza della concessione.

La restituzione di tutto o parte del deposito cauzionale viene disposta al termine della concessione, dopo aver verificato il regolare pagamento dei canoni e/o delle tariffe dovute, la messa in pristino stato del suolo comunale, in caso di manomissione, e la mancanza di danni alle proprietà comunali.

La cauzione sarà incamerata integralmente in caso di violazione del divieto di subconcessione dell'area e, in misura proporzionale all'infrazione commessa, per le altre violazioni alle norme del Regolamento.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, che si dovessero verificare nel periodo della concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

Restano ferme la responsabilità del costruttore per eventuali difetti di fabbricazione e quella dell'esercente per l'eventuale usura dei congegni e meccanismi e per l'uso improprio e la cattiva manutenzione delle attrezzature.

I concessionari devono stipulare polizza assicurativa, agli effetti della responsabilità civile verso i terzi, per tutti gli eventuali danni causati dall'esercizio dell'attività.

L'Amministrazione Comunale è inoltre sollevata da qualsiasi responsabilità per danni alle attrazioni dipendenti da calamità naturali quali incendi, inondazioni, terremoti, ecc...

ART. 10 – TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'ORDINE E DELLA QUIETE PUBBLICA, DELL'IGIENE E DEL DECORO

Il concessionario dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire l'assoluta incolumità degli operatori e dei frequentatori.

Ogni attrezzo, struttura o meccanismo deve essere atto all'uso cui è destinato e la sua manutenzione deve essere curata dagli esercenti.

È fatto divieto di:

- detenere bombole di gas nelle aree destinate alle attrazioni, salvo autorizzazione dei Vigili del Fuoco;
- effettuare travasi di liquidi infiammabili o combustibili in presenza di pubblico e senza essere muniti di adeguati mezzi antincendio;
- posare al suolo cavi elettrici senza adeguata protezione;

Tutti i quadri elettrici e le colonnine di alimentazione devono essere resi inaccessibili al pubblico e tenuti chiusi a chiave o con altro idoneo sistema.

Per le attrazioni chiuse con presenza di pubblico all'interno (quali castelli incantati, cinesfera, padiglioni e sale intrattenimenti, ecc...) è necessaria la dotazione di impianto autonomo di illuminazione di emergenza, perfettamente funzionante.

Per le attrazioni consistenti in giostre di qualsiasi tipo, otovolanti e simili, l'operatore, prima di ogni partenza, si dovrà accertare che il sistema di bloccaggio del serramento di chiusura di ogni vagoncino sia perfettamente chiuso.

Per le armi dei tiri a segno devono essere adottati idonei sistemi di sicurezza, atti ad evitare che si colpiscano accidentalmente le persone.

I titolari di tali attrazioni devono osservare le seguenti prescrizioni supplementari:

- aver adempiuto agli obblighi di legge per la detenzione di armi;
- non effettuare il tiro a segno su animali di qualunque specie;
- i bersagli siano situati in modo che i proiettili e le frecce che non colpiscono il bersaglio cadano direttamente al suolo e non possano rimbalzare all'indietro, verso il tiratore.

Per i tiri a barattolo dovranno essere adottate analoghe misure di sicurezza.

È fatto inoltre divieto di circolare con auto e motoveicoli in presenza di pubblico e lasciare cani liberi senza guinzaglio.

All'interno delle attrazioni denominate "Padiglioni da trattenimento/Sale giochi", devono essere collocati esclusivamente gli apparecchi indicati nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 18.3.1968, n. 337, i quali devono comunque essere di tipo lecito, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., come modificato dalla Legge 6.10.1995, n. 425.

Eventuali giochi e apparecchi, che, ancorché leciti, siano comunque diversi da quelli compresi nell'elenco ministeriale, devono essere oggetto di distinta concessione comunale.

Gli scarichi di tutti i caravans devono essere immessi nella pubblica fognatura.

Il volume degli amplificatori e riproduttori sonori deve essere contenuto entro i limiti di rumorosità, stabiliti dalle vigenti norme, e deve comunque essere convenientemente ridotto dopo le ore 23.00, al fine di non arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.

Dell'apertura del parco divertimenti viene data tempestiva notizia alle forze dell'ordine, trasmettendo anche l'elenco degli attrazionisti ammessi, ai fini della predisposizione dei servizi di vigilanza.

Qualora, durante la manifestazione, nel parco divertimenti vengano compiuti atti vandalici, ovvero si verificano disordini, l'Amministrazione Comunale, sentita l'Autorità di P.S., si riserva di sospendere, in tutto o in parte, il funzionamento del parco, in via provvisoria o definitiva, a seconda della gravità dei fatti accertati.

Art. 11 – SINGOLA ATTRAZIONE

Qualora venga richiesto di installare singole attrazioni dello spettacolo viaggiante in aree non comprese tra quelle individuate all'uopo, è facoltà dell'Amministrazione comunale, valutata l'idoneità dell'ubicazione e l'effettivo interesse dell'iniziativa per i cittadini, di accogliere la richiesta.

Alla fattispecie si applicano le disposizioni stabilite negli articoli precedenti, in quanto compatibili.

TITOLO III **CIRCHI EQUESTRI**

ART. 12 – CLASSIFICAZIONE DEI CIRCHI EQUESTRI

I circhi equestri sono classificati nelle seguenti cinque categorie:

- a) prima categoria, con numero di posti superiore a 2.000 a "tendone" con l'asse maggiore superiore a 44 metri;
- b) seconda categoria, da 1.000 a 2.000 posti ed asse del tendone da 40 a 44 metri;
- c) terza categoria, da 600 a 900 posti ed asse del tendone da 35 a 38 metri;
- d) quarta categoria, da 350 a 500 posti ed asse del tendone da 31 a 34 metri;
- e) quinta categoria, da 100 a 300 posti ed asse del tendone da 20 a 28 metri.

ART. 13 – ISTANZA DI CONCESSIONE

Le domande, redatte in carta legale, dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale specificando i seguenti dati:

- a) generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità) del titolare e legale rappresentante, sede e recapito a cui inviare la comunicazione dell'esito della domanda;
- b) tipo dell'impianto che si intende installare, esatte dimensioni dello stesso impianto (comprehensive di mezzi al seguito), diametro del tendone ove avviene lo spettacolo;
- c) numero di codice fiscale e/o P.IVA del titolare richiedente;
- d) data dell'ultima concessione di area rilasciata dal Comune;
- e) se al seguito vi siano animali e se questi siano impiegati nello spettacolo; in tal caso dovrà essere scrupolosamente osservata l'ordinanza sindacale n. 75/00 e quanto ribadito all'art. 18;
- f) numero e dimensioni delle carovane - abitazioni e carriaggi;
- g) programma degli spettacoli;
- h) ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.

Alla domanda dovranno essere allegate copia della licenza rilasciata dal Comune di residenza in corso di validità, con i relativi estremi e, in caso di Società, copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio con relativi estremi;

Il richiedente potrà inoltre allegare ogni altro atto o documento utile in suo possesso, anche al fine di comprovare gli eventuali titoli di preferenza.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare gli idonei controlli, in merito alle dichiarazioni rese, anche presso le altre Amministrazioni Pubbliche competenti.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche qualora lo spettacolo circense o di carattere simile venga svolto su area privata.

ART. 14 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale, esaminate le varie richieste e proceduto a quanto stabilito dall'articolo precedente, darà comunicazione dell'avvenuta concessione agli interessati.

Prima dell'inizio dell'attività ed entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale l'interessato dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- 1) planimetria del circo in due copie indicante la disposizione ed il numero dei posti, l'accesso principale, i corridoi di passaggio, smistamento e servizio, le uscite di sicurezza, l'ubicazione dei carri, centrale elettrica e centrale termica, il posizionamento dei punti luce di sicurezza e dei presidi mobili antincendio;
- 2) verbale di prova di carico a 600 Kg/mq delle gradinate a firma di tecnico iscritto all'Albo, in due copie;
- 3) certificato di omologazione all'origine delle strutture portanti con riferimento alla stabilità con chiare indicazioni ai massimi sovraccarichi ammissibili (vento e neve), e della relativa revisione annuale, in due copie;
- 4) certificato di prove di reazione al fuoco del materiale impiegato per la costruzione del telone, attestante le caratteristiche di idoneità dello stesso rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno o da altro laboratorio autorizzato, in due copie;
- 5) schema dell'impianto elettrico luce, forza motrice e illuminazione di sicurezza con indicazione delle principali sezioni di impianto (centrale elettrica, batterie accumulatori, condutture, masse a terra, etc.) in due copie;
- 6) due copie del certificato rilasciato da Ente Pubblico o da professionista iscritto all'Albo attestante la conformità di tutti gli impianti elettrici alle norme C.E.I. 11/13 (impianti elettrici nei locali di pubblico spettacolo all'aperto);
- 7) relazione tecnica sull'impianto termico indicante la potenzialità dell'impianto, il tipo di combustibile usato, la capacità e l'ubicazione del serbatoio, l'ubicazione degli organi di manovra e controllo, della serranda tagliafuoco nonché una dichiarazione comprovante l'esistenza di una distanza di almeno mt. 6 dal tendone (art. 19, lettera Circolare 2039/T4104 del 9 marzo 1978 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo), in due copie;
- 8) relazione della consistenza e caratteristiche dei mezzi antincendio in dotazione, in due copie;
- 9) documentazione tecnica relativa agli impianti per la produzione del freddo per le piste di pattinaggio (non sono consentiti impianti con impiego di fluidi frigoriferi tossici) in due copie;
- 10) certificato di perfetto montaggio delle strutture e degli impianti, a firma di professionista abilitato e dichiarazione a sensi della Legge 46/90, per gli impianti tecnologici (da produrre ad installazione avvenuta). In luogo di tale certificato, può essere presentata la dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta dall' esercente, purché lo stesso dimostri di aver ottenuto l'approvazione dei relativi progetti, a sensi dell'art. 7.7 del Decreto del Ministero dell'Interno 19.8.1996 (in due copie);
- 11) dichiarazione circa il numero e il tipo di estintori in dotazione, in due copie;
- 12) fotocopia della polizza assicurativa R.C. (valida per il periodo di permanenza del circo), dalla quale risultino coperti eventuali danni a terzi;
- 13) nulla osta S.I.A.E.;

14) autocertificazione antimafia, a sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 8.8.1994, n. 490 e del D.P.R. 3.6.1998, n. 252, in data non anteriore a sei mesi.

In luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 può essere prodotta copia del certificato di verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici da parte di tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 7.7 del Decreto del Ministero dell'Interno 19.8.1996, valido per l'anno in corso.

Il titolare dovrà inoltre adempiere alle ulteriori prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e dalle altre Autorità competenti.

La mancata integrazione della domanda comporterà la decadenza dalla concessione dell'area ed eventualmente la sua assegnazione al richiedente che segue in graduatoria.

L'autorizzazione sarà valida per il numero di spettatori risultante dal nulla osta di agibilità ministeriale e a tale numero si farà riferimento, anche ai fini dell'eventuale imposizione dell'obbligo del servizio di vigilanza antincendi, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 22.2.1996, n. 261, che ricorre per i circhi con capienza superiore a 500 posti.

ART. 15 – TARIFFE E CANONI

La concessione dell'area è subordinata al pagamento del canone previsto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le tariffe e le modalità stabilite dal relativo Regolamento comunale e di ogni altro tributo eventualmente dovuto in base alle norme vigenti. Il canone di occupazione è calcolato in ragione della superficie e della durata, ma anche dell'eventuale recinzione esterna, per delimitare l'accesso del pubblico. Dell'avvenuto pagamento, farà fede la ricevuta da esibire agli organi preposti al controllo, ad ogni richiesta;

Il mancato pagamento di quanto dovuto comporterà l'esclusione dalla piazza per un periodo di almeno due anni.

ART. 16 – DEPOSITO CAUZIONALE

La concessione sarà rilasciata previo versamento di un congruo deposito cauzionale, nella misura e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Il deposito dovrà essere versato entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione e, comunque, prima dell'inizio dell'occupazione, a garanzia dell'effettivo utilizzo dell'area e dei danni che venissero arrecati al patrimonio comunale.

La cauzione sarà incamerata integralmente in caso di violazione del divieto di subconcessione dell'area e potrà essere incamerata in misura proporzionale all'infrazione commessa per le altre violazioni alle norme del Regolamento.

ART. 17 – TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'ORDINE E DELLA QUIETE PUBBLICA, DELL'IGIENE E DEL DECORO

Si applica per quanto compatibile all'attività del circo il disposto dell'art. 10.

ART. 18 - TUTELA DEGLI ANIMALI

Trova piena applicazione quanto stabilito dall'ordinanza sindacale n. 75/00. Si ribadisce comunque che gli animali di qualunque specie impiegati nell'attività circense non devono essere sottoposti a maltrattamenti o crudeltà, né essere costretti a compiere attività lesive della dignità della propria specie. È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici, ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età.

L'autorizzazione all'esercizio di attività comportanti l'impiego di animali è sempre rilasciata previo parere del Servizio Veterinario dell'ASL, ed è subordinata al rispetto delle prescrizioni dallo stesso dettate.

Gli animali devono essere custoditi con cura, in spazi idonei a consentire loro piena libertà di movimento anche in relazione alla taglia, adeguatamente nutriti e rifocillati e riparati dal sole e dalle intemperie.

L'Amministrazione Comunale potrà dettare ulteriori condizioni per il mantenimento, la stabulazione e l'utilizzo che risultino necessarie per assicurare il benessere degli animali.

TITOLO IV **MANIFESTAZIONI OCCASIONALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

ART. 19 - DEFINIZIONE

Per manifestazione occasionale si intendono gli spettacoli tenuti in luogo pubblico o aperto al pubblico con finalità principale di trattenimento, con possibilità di attività secondarie quali vendita e somministrazione. A titolo esemplificativo si intendono tali i concerti, gli spettacoli teatrali e cinematografici, le feste di partito o di associazione, le feste popolari, le sagre ecc.

È determinante il carattere di occasionalità e la rilevanza della manifestazione.

Sono da intendersi non rilevanti quelle manifestazioni svolte in luoghi all'aperto e prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.; in tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico.

Quando si tratta di manifestazioni non rilevanti l'autorizzazione può essere sostituita da una denuncia di inizio attività, correlata dalle certificazioni di legge.

ART. 20 – AUTORIZZAZIONE

La realizzazione di una manifestazione occasionale di pubblico spettacolo rilevante, in un locale o luogo all'aperto, è soggetta all'ottenimento di preventiva autorizzazione comunale.

L'autorizzazione occorre anche se gli spettacoli o i trattenimenti sono organizzati da circoli privati, polisportive, ecc., quando per il numero degli invitati, per il tipo di pubblicità, per il pagamento del prezzo del biglietto di ingresso, sia da escludersi il carattere privato delle manifestazioni.

ART. 21 - VERIFICA DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI SEDE DELLA MANIFESTAZIONE

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo, al chiuso come all'aperto, può essere rilasciata solamente dopo che il locale o le attrezzature installate siano state riconosciute idonee ed agibili ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità.

A tal fine, il comune deve acquisire il prescritto parere di agibilità avvalendosi della Commissione comunale di vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Non è necessaria la verifica di agibilità:

- per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone;
- per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione comunale o provinciale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni;
- per le aree aperte con allestimento di palco o pedana per artisti di altezza inferiore a m. 0,80, con installazione di attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora in aree non accessibili al pubblico, in presenza di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.;

In tali casi, le verifiche e gli accertamenti in luogo della commissione sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o degli architetti o al collegio dei geometri

o dei periti industriali che attestino la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del ministro dell'Interno 19/08/1996.

Le strutture e gli impianti devono essere certificati ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza. A tale scopo deve essere presentata al Comune prima dell'inizio della manifestazione, oppure essere tenuta sul luogo a cura dell'organizzatore, dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, dichiarazione di conformità, ai sensi della Legge 46/90, rilasciata dall'impresa che ha eseguito l'intervento e collaudo tecnico funzionale a firma di tecnico abilitato per gli impianti preesistenti, nonché conformità degli impianti di distribuzione del gas, se presenti.

ART. 22 – DISPONIBILITÀ DELL'AREA

Le manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo all'aperto possono svolgersi su area pubblica o su area privata.

Nel primo caso è necessario chiedere anche la concessione di suolo pubblico.

Per ottenere l'autorizzazione alla manifestazione occorre avere la disponibilità delle aree private o l'autorizzazione per l'occupazione delle aree pubbliche interessate.

ART. 23 - STAND GASTRONOMICI

Quando viene effettuata anche somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata una richiesta di autorizzazione temporanea, ai sensi della L.R. n. 30/2003, art. 12.

Il rilascio dell'autorizzazione in parola è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della legge regionale, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico sanitarie.

L'autorizzazione temporanea alla somministrazione non potrà avere durata superiore a quella della manifestazione e ha validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

Per presentare la domanda occorre compilare una relazione tecnica contenente le caratteristiche dell'attività con l'elenco dettagliato degli alimenti e bevande che verranno somministrati, laboratorio di provenienza e, nel caso di produzione in loco, precisa indicazione degli alimenti prodotti, nonché le caratteristiche degli stand gastronomici

Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione, confezionamento e vendita di sostanze alimentari deve indossare tute e/o sopravveste di colore chiaro, nonché idonei copricapo che contengano la capigliatura. Lo stesso personale deve essere pulito nella persona, particolarmente nelle mani ed eseguire il proprio lavoro in maniera igienicamente corretta (DPR 327/1980 art. 42). Il responsabile della somministrazione di alimenti e bevande deve verificare che siano rispettate tali disposizioni da parte del personale succitato.

ART. 24 - UTILIZZO DI SORGENTI SONORE

Nel caso di trattenimenti con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che comportano il superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa occorre richiedere apposita autorizzazione in deroga al comune, che potrà rilasciarla previo parere ARPA.

È stabilito che le emissioni sonore si esauriscano in un arco di tempo limitato e comunque mai oltre le ore 24.00.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

TITOLO V **PROVVEDIMENTI E SANZIONI**

ART. 25 - SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, nonché alle eventuali prescrizioni particolari inserite di volta in volta nell'atto di concessione o di autorizzazione, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi, sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3.3.1934 n. 383 e successive modificazioni, applicandosi le procedure di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative eventualmente previste dalla Legge nei singoli casi.

L'Amministrazione Comunale, in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa potrà adottare, previa diffida e/o contestazione degli addebiti all'interessato, provvedimenti amministrativi consistenti in:

- a) revoca del titolo concessorio o autorizzatorio in atto;
- b) incameramento totale o parziale della cauzione, quando questa è dovuta;
- c) esclusione, fino ad un massimo di anni cinque, del trasgressore dalle piazze del territorio comunale, limitatamente agli spettacoli viaggianti e ai circhi;
- d) riduzione del punteggio totale in proporzione all'infrazione commessa, limitatamente agli spettacoli viaggianti.

La recidiva nell'infrazione all'obbligo di rispettare i limiti massimi di rumorosità comporterà il divieto di continuare ad utilizzare gli apparecchi di riproduzione sonora e musicale, nell'ambito della manifestazione in corso.

Per qualsiasi infrazione accertata, potrà comunque essere inflitto il richiamo scritto, che comporta il mancato riconoscimento, ai fini dell'anzianità, della partecipazione alla manifestazione a cui si riferisce l'infrazione.

I suddetti provvedimenti sono adottabili anche cumulativamente.

TITOLO VI **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 26 – NORME INTEGRATIVE

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18.03.1968, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento di esecuzione, il Regolamento locale di igiene, le disposizioni ministeriali riguardanti la materia e le norme relative all'occupazione di suolo pubblico, le norme superiori relative al commercio e alla somministrazione nonché, in quanto applicabili, quelle del vigente Regolamento di Polizia Municipale.

Art. 27 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è diventata esecutiva la deliberazione di approvazione.